

I. Quesiti/proposte di modifica Regione Toscana su bozza nuovo regolamento ABER

Interventi forestali

- 1) (vedi considerando 16 e 25) Come ci si deve comportare se tra intensità massima di aiuto previsto dallo Sviluppo rurale e quella dell'ABER c'è una differenza (nel senso che l'ABER la prevede più bassa)? In corso di comunicazione di esenzione si può procedere per gli interventi PSR a comunicare la percentuale più alta o occorre usare comunque quella dell'ABER o andare in notifica per avere quella più alta? Ciò potrebbe verificarsi ad esempio per gli investimenti nei servizi di base nelle zone rurali e nelle infrastrutture nei settori agricolo e forestale dove l'articolo 73 del reg. 2021/2115 prevede un finanziamento del 100% senza ulteriori limitazioni mentre l'articolo 41 della bozza di regolamento sull'ABER prevede il un finanziamento al 100% solo per le strade forestali aperte al pubblico
- 2) Prevedere anche per le aziende forestali la possibilità di concedere aiuti per investimenti legati alla produzione, a livello dell'azienda forestale, di biocarburanti o energia da fonti rinnovabili quando tale produzione non supera il consumo medio annuo di combustibile o energia dell'azienda, così come previsto per le aziende agricole. (Considerando 43; articolo 13)
- 3) Prevedere la possibilità di esentare aiuti destinati a ovviare ai danni causati da animali protetti anche per aziende forestali, anche in considerazione di un'analogia misura presente negli Orientamenti per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale
- 4) Prevedere la possibilità di esentare l'avviamento di imprese forestali
- 5) *Articolo 1 Ambito di applicazione comma 3...*:
 - troppo basso il limite di 150 milioni di euro per il settore forestale ai fini di quanto previsto dal paragrafo 3 dell'articolo 1, essendo il PSP nazionale e, quindi, essendo possibile una comunicazione di esenzione a livello nazionale (150 milioni è un importo che di sicuro viene superato a livello nazionale). Come si applica in una situazione come quella italiana dove avremo un Piano nazionale con articolazioni regionali? Si considera comunque questo limite a livello Nazionale indipendentemente dalla presenza di esenzioni regionali o si fa riferimento all'importo presente nella singola comunicazione di esenzione, anche se a livello regionale?
 - cosa vuol dire *"....se la dotazione annuale media destinata agli aiuti di Stato supera 150 milioni di EUR, a decorrere da sei mesi dalla loro entrata in vigore"*?
 - Perché, pur trattandosi di un'esenzione quindi soggetta a **"comunicazione"**, si prevede che il piano di valutazione va **"notificato"**?
 - Come ed entro quando la Commissione comunica la decisione relativa all'applicazione dell'ABER a questi aiuti?
- 6) Applicare anche per l'articolo 39 per il settore forestale sulle le azioni di informazione la deroga al requisito delle imprese in difficoltà prevista per l'analogia misura del settore agricolo (articolo 20)
- 7) *Articolo 2 Definizioni*,
 - paragrafo 3 *"avversità atmosferiche assimilabili a una calamità naturale"*: uniformare la % di danno minimo con quella prevista dall'Articolo 76 *"Strumenti di gestione del rischio"* del reg. (UE) 2021/2115. Tale definizione vale anche per il settore forestale per il quale l'attuale versione dell'ABER prevede una percentuale del 20%.
 - cambiare la definizione di *"opere permanenti"*: non sembra opportuno che comprenda solo le opere **"....realizzate dall'agricoltore stesso o dai suoi collaboratori..."** o chiarire meglio il campo di applicazione
 - il contenuto previsto per i *"Piani di valutazione"* appare gravoso considerando che sono strumenti funzionali ad un'esenzione, quindi ad una procedura semplificata di adozione di un regime di aiuto

- modificare la definizione di "*lavorazioni precedenti la trasformazione industriale*" specificando che non comprende solo le segherie ma anche altre attività purché la capacità massima dei macchinari eventualmente acquistati è pari a 5000 m³ all'anno o che il limite assoluto di 10.000 m³ di legno tondo sia riferito al materiale impiegare nelle lavorazioni oggetto di finanziamento;
 - chiarire a cosa si riferisce la definizione del paragrafo 43?
 - "*avvio dei lavori del progetto o dell'attività*": comprendere la deroga alla definizione di avvio dei lavori prevista per i terreni anche per l'acquisto fabbricati
- 8) Articolo 6 Effetto di incentivazione:
- paragrafo 5: così come per il settore agricolo aggiungere anche per il settore forestale la deroga per gli aiuti per lo scambio di conoscenze e azioni di informazione, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 20
- 9) Articolo 11 "Relazioni":
- non sembra esserci nessun ritorno da parte della Commissione che attesti il ricevimento della documentazione della comunicazione di esenzione e assegni un numero di identificazione degli aiuti
 - La validità dell'aiuto oggetto di comunicazione da quando parte?
- 10) Articolo 33 Aiuti alla forestazione e all'imboschimento:
- Paragrafo 10: aggiungere che l'obbligatorietà del piano di gestione forestale o uno strumento equivalente **deve essere in linea con la normativa forestale e nei casi da essa previsti.**
- 11) Articolo 35 Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate:
- Paragrafo 5, lettera a): a cosa si riferisce il periodo "*...e alla dimostrazione da parte dei beneficiari di essere in possesso di strumenti adeguati di gestione del rischio per affrontare in futuro il potenziale verificarsi dell'evento dannoso*"? come si dimostra? Sembra limitante. Anche se il beneficiario non ha queste capacità, l'interesse pubblico al ripristino può essere elevato
 - Paragrafo 5 lettera c) "*nel caso di aiuti a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, alla dimostrazione da parte dei beneficiari che tale ricostituzione comprenderà misure di adattamento ai cambiamenti climatici.*" come si dimostra? Sembra limitante e non sempre chiaramente eseguibile e dimostrabile
 - Paragrafo 7 lettera c): escludere dall'obbligo del piano di gestione forestale o uno strumento equivalente per gli interventi di ripristino **(come definito nel Reg. 1305/2013)**
- 12) Articolo 39 Aiuti per lo scambio di conoscenze e le azioni di informazione nel settore forestale:
- è corretto che al paragrafo 2 si parli anche di "*consulenza*" pur essendo prevista da uno specifico articolo? Nel caso specificare meglio a cosa si fa riferimento
- 13) Articolo 41 Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale:
- paragrafo 3: aggiungere che l'obbligatorietà del piano di gestione forestale o uno strumento equivalente **deve essere in linea con la normativa forestale e nei casi da essa previsti.**
- 14) Articolo 42 Aiuti agli investimenti a favore di tecnologie forestali e della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste
- Paragrafo 3: aggiungere che l'obbligatorietà del piano di gestione forestale o uno strumento equivalente **deve essere in linea con la normativa forestale e nei casi da essa previsti.**
 - Paragrafo 7: come deve intendersi la limitazione per "*Gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima o come fonte di energia sono limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale*" considerato che attualmente la definizione di "*lavorazioni precedenti la trasformazione industriale*" contenuta al punto (38) dell'Articolo 2 "Definizioni" sembra far riferimento solo alle segherie

- Dopo il capoverso 7 inserire contenuti analoghi a quelli dei paragrafi da 4 (secondo capoverso) a 8 dell'articolo 13 della bozza di regolamento ABER (esclusa parte su biocarburanti) sulla finanziabilità di investimenti per la produzione di energia per autoconsumo nelle aziende forestali
- Se è corretta l'impostazione data alla proposta italiana di PSP agli interventi di cui a quest'articolo occorre prevedere che sia possibile anche un'aliquota di finanziamento dell'80%, così come indicato nel Reg. 2021/2115 all'articolo 73 Paragrafo 4 lettera a) *"Le aliquote di sostegno massime possono essere aumentate fino:*
 - a) all'80% per i seguenti investimenti:*
 - i) investimenti connessi a uno o più degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), e, per quanto riguarda il benessere degli animali, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera i);"*

15) Articolo 44 *Aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore forestale*

- Al Paragrafo 3 chiarire come si applica la parte evidenziata: *"In alternativa alla concessione di aiuti alle associazioni o alle organizzazioni di produttori, possono essere erogati aiuti direttamente **AI PRODUTTORI CHE NE FANNO PARTE** fino all'importo complessivo a....."*

16) Articolo 47 *Aiuti all'avviamento di imprese per attività extra-agricole nelle zone rurali*

- Si applica anche all'insediamento nuove imprese forestali?
- Adeguare entità aiuto a quanto previsto dall'articolo 75 del Reg. 2021/2115

II. Quesiti/proposte di modifica Regione Toscana su bozza Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali

Interventi forestali

Capitolo 2 Campo di applicazione e definizioni

- 1) Prevedere anche per le aziende forestali la possibilità di concedere aiuti per investimenti legati alla produzione, a livello dell'azienda forestale, di biocarburanti o energia da fonti rinnovabili e solo se tale produzione non supera il consumo medio annuo di combustibile o energia dell'azienda, così come previsto per le aziende agricole. (Considerando 29 – paragrafo 1.1.1.1. *Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria*)
- 2) Paragrafo 2.4. Definizioni
 - Punto (3) uniformare la definizione di *"avversità atmosferiche assimilabili a una calamità naturale"* con quella prevista dall'Articolo 76 *"Strumenti di gestione del rischio"* del reg. (UE) 2021/2115. Tale definizione infatti vale anche per il settore forestale per il quale l'attuale versione degli Orientamenti prevede una percentuale del 20%.
 - Idem per punto (24) *"emergenza ambientale"*
- 3) Paragrafo 2.5. Aiuto soggetto a notifica
 - Come va interpretato il punto (34)? Quando gli aiuti individuali concessi nell'ambito di un regime di aiuto **NON** superano le soglie di notifica stabilite cosa occorre fare?

Capitolo 3 Principi di valutazione comuni

- 4) 3.1.2. Effetto di incentivazione
 - La deroga per i piccoli comuni di cui al punto (50) si applica anche ad altri enti pubblici?
- 5) 3.2.3. *Proporzionalità dell'aiuto*
- 6) Il punto (95) delle *"Condizioni aggiuntive per gli aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale e per gli aiuti agli investimenti alle grandi imprese nell'ambito di regimi notificati"* si applica anche ai Comuni? E alle Unioni di Comuni o alle Comunità Montane e agli altri Enti pubblici? Quindi considero sempre e tutti questi soggetti come Grandi imprese?
- 7) 2.1.3. Aiuti per il ripristino delle foreste danneggiate da incendi,
 - Punto 512, lettera d): appare molto limitante la prescrizione *"...beneficiari dovrebbero adoperarsi per includere nel ripristino misure di adattamento ai cambiamenti climatici volte a ridurre al minimo i danni e le perdite arrecati da eventi simili in futuro"*: come si dimostra? A parità di altre condizioni che rendono ammissibile l'aiuto di stato, anche se il beneficiario non ha queste capacità l'interesse pubblico al ripristino può essere elevato e giustificare comunque l'aiuto.
- 8) Prevedere la possibilità di esentare l'avviamento di imprese forestali